



VERBALE DI RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DEL

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE:
DALL'ASILO NIDO ALL'UNIVERSITA'**

FEDERTERZIARIO SCUOLA – UGL SCUOLA

Triennio giuridico 1° settembre 2023 - 31 agosto 2026

FEDERTERZIARIO SCUOLA

Via Bianca di Savoia 2, 20122, Milano (MI)

FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SCUOLA

Via Ancona 20, 00198, Roma

FEDERTERZIARIO

Via Cesare Beccaria 16, 00196, Roma

con l'assistenza tecnica di:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Via Cristoforo Colombo 456, 00145, Roma

Il giorno 12 febbraio in Roma si sono riunite:

FEDERTERZIARIO Scuola

Federterziario Scuola rappresentata dal Presidente Vito Andrea Agostino Vinci, assistito dal Segretario Luca Peretti;

FEDERTERZIARIO - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana rappresentata dal Presidente Nicola Patrizi e dal Segretario Generale Alessandro Franco, assistiti dall'Avv. Emanuela D'Aversa;

e

FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SCUOLA rappresentata dal Segretario Nazionale Ornella Cuzzupi con l'intervento della Confederazione UGL in persona del Segretario Confederale Vincenzo Abbrescia

e

con l'assistenza tecnica di:

ANCL - Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro,
in persona del Presidente Nazionale, Dott. Dario Montanaro



PREMESSO CHE

- Le parti hanno sottoscritto, in data 27 luglio 2023, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli anni 2023 - 2026 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.

- Il contratto è stato depositato presso il Ministero del Lavoro e presso il CNEL, come previsto dalla normativa vigente.

Le parti prendono atto di aver depositato un testo differente rispetto a quello concordato in sede di concertazione e, pertanto, segnalano i seguenti errori materiali negli articoli **49 - Preavviso** e **50- Trattamento di fine rapporto**

Nell'Art. 49 per mero errore materiale non è stata inserita la disciplina relativa ai tempi di preavviso per i lavoratori con più di 10 anni di servizio, che le parti avevano concordato essere la seguente:

B) oltre i 10 anni di servizio compiuti:

VII e VIII livello	180 giorni di calendario
V e VI livello	150 giorni di calendario
III e IV livello	120 giorni di calendario
I e II livello	60 giorni di calendario

Pertanto, l'articolo **49** viene così sostituito:

49 Preavviso

Nel caso di licenziamento o dimissioni ciascuna delle parti è tenuta a dare un preavviso minimo secondo il seguente schema

A) fino a 5 anni di servizio compiuti:

VII e VIII livello	4 mesi di calendario
V e VI livello	90 giorni di calendario
III e IV livello	90 giorni di calendario
I e II livello	30 giorni di calendario

B) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

VII e VIII livello	150 giorni di calendario
V e VI livello	120 giorni di calendario
III e IV livello	90 giorni di calendario
I e II livello	45 giorni di calendario

C) oltre i 10 anni di servizio compiuti:

VII e VIII livello	180 giorni di calendario
V e VI livello	150 giorni di calendario
III e IV livello	120 giorni di calendario
I e II livello	60 giorni di calendario



La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso dovrà corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione lorda per il periodo di mancato preavviso, non computabile nell'anzianità ai fini del trattamento di fine rapporto.

I termini di preavviso di cui ai precedenti commi sostituiscono l'indennità di cui al 2° comma dell'articolo 2118 del codice civile.

Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze dovute al lavoratore a qualsiasi titolo. Il datore di lavoro può dispensare il lavoratore, in caso di licenziamento o dimissioni, dall'effettuazione dei periodi di preavviso riconoscendo una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo.

Nell'art. 50 per mero errore materiale è stato inserito il seguente comma:

“L'importo è determinato dall'accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest'ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni”

Il testo concordato dalle parti era invece il seguente e, pertanto, nel testo contrattuale deve essere sostituito col testo di seguito riportato:

“Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. La retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, escluse l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”

Il nuovo articolo **50** sarà dunque il seguente:

50 - Trattamento di Fine Rapporto

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro.

Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. La retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, escluse l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Il pagamento del Tfr deve avvenire;

- a) entro 30 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
- b) entro 60 giorni per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per tutte le restanti ragioni.

PER TUTTO QUANTO SIN QUI PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE

Il testo sottoscritto erroneamente il 27 Luglio 2023 è da considerarsi inefficace;

Il testo effettivamente contrattato, e dunque vigente, è quello allegato al presente accordo pur conservando le date di cui al precedente accordo (*sottoscrizione 27 luglio 2023/ decorrenza 1° settembre 2023 – 31 agosto 2026*);

Il nuovo testo verrà depositato nelle sedi competenti in sostituzione del precedente.



LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO:

Roma, 12 febbraio 2024

FEDERTERZIARIO Scuola

(f.to: Vito Andrea Agostino Vinci, Presidente FederTerziario Scuola)

FEDERTERZIARIO Confederazione Nazionale

(f.to: Nicola Patrizi, Presidente FederTerziario)

FEDERTERZIARIO Confederazione Nazionale

(f.to: Alessandro Franco, Segretario Generale FederTerziario)

FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SCUOLA

(f.to: Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale UGL Scuola)

UNIONE GENERALE DEL LAVORO Confederazione Nazionale

(f.to Vincenzo Abbrescia, Segretario Confederale)

ANCL

(f.to Dario Montanaro, Presidente Nazionale)
